



COMUNE DI NOVELLA

Provincia di Trento



Servizio Segreteria

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – fr. Revò
T +39 0463 432113 int. 3
PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it
@: segreteria@comune.novella.tn.it
web: comune.novella.tn.it
C.F. – P.IVA: 02570500229

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Registro ordinanze n. 96/2025

OGGETTO: Regolamentazione sparo petardi:

- Divieto sparo e lancio di razzi artificiali e simili
- Divieto di accensione fuochi in genere

IL SINDACO

Dato atto che la situazione di siccità, causa la mancanza di precipitazioni piose e nevose, è tale per cui è necessario ed urgente vietare l'accensione di fuochi, l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio - petardi - mortaretti ed altri artifici pirotecnicici sull'intero territorio comunale, pur nel rispetto dell'utilizzo di prodotti pirotecnicici legali a basso o nullo pericolo (Cat. F1 e F2);

Dato atto che le previsioni metereologiche per i prossimi giorni evidenziano come detta situazione di siccità si manterrà stabile;

Ricordato come l'attività di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi e mortaretti ed altri artifici pirotecnicici ben rappresenti un potenziale pericolo di incendio e potrebbe, in particolare alla luce di quanto richiamato ai precedenti capoversi, incidere sulla sicurezza pubblica;

Rilevato che è dovere di questa Autorità, adottare tutti quei provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica nonché le strutture dei luoghi abitati;

Rilevato ancora come risulti assolutamente impossibile presidiare il territorio comunale in modo da porre in essere quelle tutele che in qualche modo riducano i pericoli di incendio dovuti all'utilizzo di razzi - fuochi artificiali e simili;

Visto l'Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773;

Visto gli Art. 650-659 - 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 - competenza del Sindaco nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

- 1. IL DIVIETO DI LANCIARE RAZZI, ACCENDERE FUOCHI DI ARTIFICO DIVERSI DA QUELLI DI CAT. F1 E CAT. F2 CHE PER CARATTERISTICHE PRESENTANO UN RISCHIO POTENZIALE ESTREMAMENTE BASSO NONCHÉ' UN LIVELLO DI RUMOROSITÀ TRASCURABILE O BASSO), SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVELLA IN PARTICOLARE NELLE AREE BOSCHIVE E ANCHE NELLE ZONE LIMITROFE AI CENTRI ABITATI.**
- 2. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITÀ FINO ALLA SUA REVOCA.**

3. IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE E LANCIARE LE "LANTERNE CINESI" IN QUANTO QUESTI DISPOSITIVI PER LORO NATURA E CARATTERISTICA, SEGUONO LE CORRENTI E PERTANTO INDISCRIMINATAMENTE VANNO A SORVOLARE AREE BOSCHIVE E/O EDIFICI VETUSTI AUMENTANDO IN MODO ESPONENZIALE IL PERICOLO DI INCENDIO.

4. IL DIVIETO DI ACCENSIONE E SPARO LUNGO LE PUBBLICHE VIE E/O IN DIREZIONE DI ESSE.

- è fatto obbligo agli agenti di pubblica sicurezza di fare osservare la presente.
- eventuali inadempienze saranno punite adottando, qualora ne ricorrono gli estremi, i provvedimenti di cui agli artt. 650-659—703 del codice penale.
- le violazioni, ove accertate, saranno punite con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- la massima diffusione alla cittadinanza tramite i canali di comunicazione ufficiali;

La presente venga trasmessa per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Stazione di Novella;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez;
- Stazione forestale di Rumo;
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

AVVERTE

Avvero il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.R.G.A. di Trento entro giorni 60 dalla data di pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 dalla pubblicazione.

IL SINDACO

*ing. Silvano Dominici
F.to digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità delle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

<p>Art. 650 C.P. <u>"Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"</u> Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Lire quattrocentomila.</p>	<p>Art. 659 C.P. <u>"Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"</u> Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Lire seicentomila.</p>	<p>Art. 703 C.P. <u>"Accensioni ed esplosioni pericolose"</u> Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a Lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese.</p>
--	--	---

Servizio Segreteria

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – fr. Revò
T +39 0463 432113 int. 1
PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it
@: comune@comune.novella.tn.it
web: comune.novella.tn.it
C.F. – P.IVA: 02570500229

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.



**SI RENDE NOTO CHE CON ORDINANZA N. 96/2025 IL SIGNOR SINDACO,
IN VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO, HA VIETATO OGNI
COMPROTAMENTO COME SOPRA RICHIAMATO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI NOVELLA.**

- Le violazioni, ove accertate, saranno punite con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00. Sono fatte salve le responsabilità penali, ove accertate.

<p>Art. 650 C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Lire quattrocentomila.</p>	<p>Art. 659 C.P. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Lire seicentomila.</p>	<p>Art. 703 C.P. “Accensioni ed esplosioni pericolose” Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a Lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino ad un mese.</p>
---	---	--